

COMUNE DI TERNENGO

(Provincia Biella)

Piazza Cengo, 2

Tel 015/461564 fax 015/8462745

e-mail : ternengo@ptb.provincia.biella.it

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2011

INDICE

<u>TITOLO I Disposizioni generali</u>	07
<u>CAPO I Disposizioni generali</u>	07
Articolo 01 Oggetto	07
Articolo 02 Competenze	07
Articolo 03 Responsabilità	08
Articolo 04 Servizi gratuiti e a pagamento	08
Articolo 05 Atti a disposizione del pubblico	09
<u>CAPO II Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi</u>	09
Articolo 06 Denuncia di morte	09
Articolo 07 Decesso naturale o accidentale	10
Articolo 08 Morte su suolo pubblico	10
Articolo 09 Obblighi dei sanitari	10
Articolo 10 Rinvenimento resti mortali	11
Articolo 11 Obblighi del sindaco	11
Articolo 12 Nati morti	12
Articolo 13 Causa delittuosa	12
Articolo 14 Inumazione parti di corpo umano	13
Articolo 15 Prodotti del concepimento	13
Articolo 16 Riscontro diagnostico	13
Articolo 17 Riscontri cadaveri radioattivi	14
Articolo 18 Risultati	14
<u>CAPO III Periodo di osservazione dei cadaveri</u>	14
Articolo 19 Tempo di osservazione	14
Articolo 20 Morte improvvisa	15
Articolo 21 Malattia infettiva	15
Articolo 22 Misure di osservazione	15
Articolo 23 Camera mortuaria	15
<u>CAPO IV Feretri</u>	16
Articolo 24 Deposizione della salma nel feretro	16
Articolo 25 Verifica e chiusura feretri	17
Articolo 26 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	17
Articolo 27 Fornitura gratuita dei feretri	19
Articolo 28 Piastrina di riconoscimento	19

<u>CAPO V Trasporti funebri</u>	19
Articolo 29 Modalità del trasporto e percorso	19
Articolo 30 Trasporti funebri	20
Articolo 31 Trasporti a cura della famiglia	20
Articolo 32 Autorizzazione al trasporto	21
Articolo 33 Morti su suolo pubblico	21
Articolo 34 Norme generali per i trasporti	21
Articolo 35 Riti religiosi	22
Articolo 36 Trasferimento di salme senza funerale	22
Articolo 37 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	23
Articolo 38 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	23
Articolo 39 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	24
Articolo 40 Trasporti all'estero o dall'estero	24
Articolo 41 Trasporto di ceneri e resti	25
<u>TITOLO II Cimiteri</u>	26
<u>CAPO I Cimiteri</u>	26
Articolo 42 Cimiteri	26
Articolo 43 Disposizioni generali - Vigilanza	26
Articolo 44 Reparti speciali nel cimitero	27
Articolo 45 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	27
Articolo 46 Non residenti	27
<u>CAPO II Rilascio di cadaveri a scopo di studio</u>	28
Articolo 47 Cadaveri destinati a studio	28
<u>CAPO III Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale</u>	28
Articolo 48 Disposizioni generali	28
<u>CAPO IV Inumazione e tumulazione</u>	29
Articolo 49 Inumazione	29
Articolo 50 Cippo	30
Articolo 51 Misure della fossa	30
Articolo 52 Materiali consentiti per l'inumazione	30
Articolo 53 Sepoltura	31
Articolo 54 Modalità di sepoltura	31
Articolo 55 Opere di verde	31
Articolo 56 Monumenti e lapidi funerarie	32
Articolo 57 Tumulazione	32
Articolo 58 Deposito Provvisorio	33
Articolo 59 Modalità di tumulazione	33
Articolo 60 Tassa di concessione loculi	34
Articolo 61 Spese di manutenzione	34

Articolo 62 Tombe di famiglia	34
Articolo 63 Ulteriori diritti di sepoltura	35
Articolo 64 Concessione loculi	36
Articolo 65 Prenotazione loculi	36
<u>CAPO V Esumazioni ed estumulazioni</u>	37
Articolo 66 Esumazioni ordinarie	37
Articolo 67 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	38
Articolo 68 Esumazione straordinaria	38
Articolo 69 Estumulazioni	38
Articolo 70 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	39
Articolo 71 Raccolta delle ossa	40
Articolo 72 Oggetti da recuperare	40
Articolo 73 Disponibilità dei materiali	40
<u>CAPO VI Cremazione</u>	41
Articolo 74 Disciplina della Cremazione	41
Articolo 75 Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	42
Articolo 76 Indennità delle ceneri	42
Articolo 77 Feretri per la cremazione	43
Articolo 78 Cremazione per insufficienza di sepolture	43
Articolo 79 Crematori	43
Articolo 80 Caratteristiche dell'urna cineraria	43
Articolo 81 Destinazione delle ceneri	44
Articolo 82 Affidamento e dispersione delle ceneri	44
Articolo 83 Iscrizione ed associazione	45
Articolo 84 Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione	45
Articolo 85 Targa con generalità dei defunti cremati	46
<u>CAPO VII Dispersione e conservazione delle ceneri</u>	46
Articolo 86 Dispersione delle ceneri	46
Articolo 87 Luogo di dispersione delle ceneri	47
<u>CAPO VIII Affidamento delle ceneri</u>	48
Articolo 88 Consegna ed affidamento delle ceneri	48
Articolo 89 Conservazione dell'urna	49
Articolo 90 Recesso dall'affidamento - Rinvenimento delle urne	50
<u>CAPO IX Autopsie - Imbalsamazione</u>	50
Articolo 91 Autopsie	50
Articolo 92 Imbalsamazione	50

<u>TITOLO III Concessioni</u>	50
<u>CAPO I Tipologie e manutenzione delle sepolture</u>	51
Articolo 93 Sepolture private	51
Articolo 94 Durata delle concessioni	52
Articolo 95 Modalità delle concessioni	52
Articolo 96 Uso delle sepolture private per famiglie e collettività	53
Articolo 97 Manutenzione, canone annuo, affrancazione	54
 <u>CAPO II Divisione, subentri, rinunce</u>	55
Articolo 98 Divisione, subentri	55
Articolo 99 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	56
Articolo 100 Rinuncia a concessione di aree libere	56
Articolo 101 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	57
Articolo 102 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 a perpetua	57
 <u>CAPO III Revoca, decadenza, estinzione</u>	58
Articolo 103 Revoca	58
Articolo 104 Decadenza	59
Articolo 105 Provvedimenti conseguenti la decadenza	59
Articolo 106 Estinzione	60
<u>TITOLO IV Lavori privati nei cimiteri - Imprese di pompe funebri</u>	60
<u>CAPO I Imprese e lavori privati</u>	60
Articolo 107 Accesso al cimitero	60
Articolo 108 Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	61
Articolo 109 Responsabilità - Deposito Cauzionale	62
Articolo 110 Recinzione aree - Materiali di scavo	63
Articolo 111 Introduzione e deposito di materiali	63
Articolo 112 Orario di lavoro	64
Articolo 113 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	64
Articolo 114 Vigilanza	64
Articolo 115 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	64
 <u>CAPO II Imprese di pompe funebri</u>	65
Articolo 116 Funzioni - Licenza	65
Articolo 117 Divieti	66

<u>TITOLO V Disposizioni varie e finali</u>	66
<u>CAPO I Disposizioni varie</u>	66
Articolo 118 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	66
Articolo 119 Registro Concessioni	66
Articolo 120 Annotazioni di registro	67
Articolo 121 Scadenziario delle concessioni	67
<u>CAPO II Norme transitorie - Disposizioni finali</u>	67
Articolo 122 Efficacia delle disposizioni del Regolamento	67
Articolo 123 Cautele	68
Articolo 124 Responsabile del servizio di polizia mortuaria	68
Articolo 125 Concessioni pregresse	69
Articolo 126 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessionario	69
<u>CAPO III Norme transitorie e finali</u>	69
Articolo 127 Norme abrogate	69
Articolo 128 Pubblicità del regolamento	69
Articolo 129 Leggi ed atti regolamentari	70
Articolo 130 Entrata in vigore del presente Regolamento	70
Articolo 131 Sanzioni	70

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 01

Oggetto

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 02

Competenze

- (1) Il Sindaco esercita le funzioni di polizia mortuaria attribuitegli espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
- (2) Al Responsabile del Servizio, come individuato nell'organigramma comunale, spetta la direzione del medesimo Servizio nonché tutti i compiti individuati nel presente Regolamento e che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'Ente.
- (3) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 30, 31 del presente Regolamento e 112, 113 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

- (4) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 107 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267.
- (5) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 30, 31 del presente Regolamento e 112, 113 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 03 Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 04 Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio d'osservazione dei cadaveri;
 - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 36/1
 - d) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) Il funerale gratuito per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 27.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con separato apposito provvedimento.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267, può

individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per L'Amministrazione Comunale.

Articolo 05

Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici Comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) L'elenco delle concessioni cimiteriali, nonché quelle in scadenza;
 - e) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 06

Denuncia di morte

- (1) In conformità alle disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte contenute nel titolo IX del D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile", i familiari, i direttori d'istituti, d'ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
- (2) All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio ecc del defunto, il tutto in osservanza dell'art. 73 del D.P.R 3.11.2000 n. 396.

Articolo 07

Decesso naturale o accidentale

- (1) All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale od accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Articolo 08

Morte su suolo pubblico

- (1) Nei casi di morte su suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.
- (2) Quando invece la morte possa essere testè accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Articolo 09

Obbligo dei sanitari

- (1) A termini della Lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi sanitarie 27-07-1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.
La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa che l'Istituto Centrale di Statistica.
- (2) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.
- (3) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia

dovuta a reato il sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità Giudiziaria, ed a quella di Pubblica Sicurezza.

- (4) L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto dai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- (5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli art. 38 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
- (6) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
Presso il Servizio di Polizia Mortuaria del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.
- (7) L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 01, comma 01 del D.P.R. n. 285 del 1990, unicamente la scheda ISTAT.

Articolo 10

Rinvenimento resti mortali

- (1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza e all'Autorità Sanitaria Locale competente per territorio.
- (2) Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 11

Obblighi del Sindaco

- (1) Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopraluogo e delle constatazioni eseguite.

- (2) Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal competente servizio dell'A.S.L.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Medicina Legale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

- (3) La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 19, 20 e 21, e comunque non dopo 30 ore.

Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 12

Nati morti

- (1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del DPR 3.11.2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione sull'ordinamento dello stato civile", si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- (2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 26 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficio dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
- (3) A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- (4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 13

Causa delittuosa

- (1) Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
- (2) In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Articolo 14

Inumazione parti di corpo umano

Per inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Articolo 15

Prodotti del concepimento

- (1) I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gravidanza.
- (2) Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.
- (3) Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Articolo 16

Riscontro diagnostico

- (1) I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito d'osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961 n. 83.
- (2) Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.
- (3) Il competente servizio dell'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, od a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
- (4) Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

- (5) Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
- (6) Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Articolo 17

Riscontri cadaveri radioattivi

- (1) I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere seguiti adottando le prescrizioni di Legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore secondo quanto previsto, per la fattispecie, dal D.L.gvo 17-3-1995, n. 230.

Articolo 18

Risultati

- (1) I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.
- (2) Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 01 comma 7 e comma 2 art. 45 D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.
- (3) Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato sanitario il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 19

Tempo di osservazione

- (1) Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della L.R. 29-12-1993, n. 578: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte", e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22-8-1994: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", così come aggiornato con decreto 11/04/2008 del Ministero della salute nessun cadavere può essere

chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2-12-1975, n. 644 e successive modificazioni ed integrazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico), non incompatibili od in contrasto con la Legge 29-12-1993, n. 578, e con il Decreto del Ministero della Sanità 22-8-1994, n. 582, così come aggiornato con Decreto Ministro della salute 11.04.2008

Articolo 20

Morte improvvisa

- (1) Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 21

Malattia infettiva

- (1) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva od il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del competente servizio dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 22

Misure di osservazione

- (1) Durante il periodo d'osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- (2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, il competente servizio dell'A.S.L. impartisce disposizioni per l'adozione delle misure cautelative necessarie.

Articolo 23

Camera Mortuaria

- (1) La camera mortuaria funziona da deposito di osservazione per il periodo prescritto per le salme:
 - a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
 - b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
 - c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.
- (2) Durante il periodo d'osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- (3) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.
- (4) Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, Enti Pubblici, Ospedali od altri Istituti Sanitari per assicurare le funzioni di deposito d'osservazione e/o obitoriali.

CAPO IV FERETRI

Articolo 24

Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 26
- (2) In ciascun feretro non si può collocare che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto od in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 25

Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) Il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 26. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 26

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2.
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate ai sensi del successivo art. 103 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. e qualora la salma sia destinata all'inumazione:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 05, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro od il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare od a neutralizzare i gas della putrefazione.
- (8) Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma deve prevedersi in non oltre 60 ore dalla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare n. 24/Min. San. in data 24 giugno 1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni

oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo avere valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 27

Fornitura gratuita di feretri

- (1) Per i residenti in vita a Ternengo, deceduti sia nel territorio comunale sia fuori di esso, può essere richiesto il funerale gratuito per successiva inumazione in campo comune o per cremazione con successiva tumulazione, qualora richiesta, in celletta gratuita in presenza dei seguenti casi: Salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- (3) Per i non residenti in vita a Ternengo, deceduti nel territorio comunale per i quali vi sia la condizione di cui al comma precedente, verrà garantito il servizio funebre con sepoltura a Ternengo o nel comune di residenza con oneri a carico di quest'ultimo.

Articolo 28

Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 29

Modalità del trasporto e percorso

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità dei trasporti funebri sono fissati con le autorità religiose, per i funerali di questo tipo, dal Responsabile del Servizio.
- (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende; il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguono il percorso più breve.
- (3) Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri. E' vietato disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 30 Trasporti Funebri

- (1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/02 del citato D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (2) Il Comune può sempre decidere di esercitare il servizio dei trasporti funebri nel proprio territorio con diritto di privativa ai sensi dell'art. 01 del T.U. 2578 del 25/10/1925.
- (3) In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su richiesta della pubblica Autorità (Autorità Giudiziarica, Polizia, Carabinieri) il Comune è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune stesso come deposito d'osservazione o, se del caso, all'obitorio.
- (4) Qualora la pubblica Autorità disponga per l'invio del cadavere a locali diversi da quelli indicati dal Comune, il trasporto dal luogo del decesso a detti locali è esperito a cura del Comune stesso con i connessi oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

Articolo 31 Trasporti a cura della famiglia

- (1) Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
- (2) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito d'apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
- (3) Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285 del 1990.

Articolo 32

Autorizzazione al trasporto

- (1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.
- (2) Il decreto d'autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- (3) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 33

Morti su suolo pubblico

- (1) I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio od altra causa verranno trasportati al deposito d'osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 34

Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 26: inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo le 24 ore dalla partenza od infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285 del 1990, dopo che sia trascorso il periodo d'osservazione secondo quanto previsto agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n.

285/1990, nonché al capitolo 3 della circolare n. 14/Ministero della Sanità in data 24-6-1993, salvo sia stata imbalsamata.

- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti d'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- (3) Chi riceverà il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 38 deve restare in consegna al vettore.
- (4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 35

Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 08 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 36

Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere ai locali d'osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, ed all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285 del 1990, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei famigliari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa d'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 37

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito d'osservazione di cui all'art. 23 anche prima che sia trascorso il periodo d'osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- (3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il competente servizio dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 38

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta, relativo alla verifica di cui all'art. 25.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 26, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
- (7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui agli artt. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285 del 1990.
- (8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 39

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- (1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 40

Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (2) Per il trasporto di salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 24/04/1938 tra la santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055.
- (3) Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (4) La convenzione internazionale di Berlino in data 10/02/1937 di cui sopra non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati in uno degli Stati aderenti.
Per il trasporto in tali Paesi il sindaco rilascia l'autorizzazione al trasporto in lingua italiana ed in lingua francese. Tale autorizzazione dovrà recare le

generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (oppure di esumazione od estumulazione) e la destinazione.

- (5) Il trasporto dell'urna (o della cassette contenente i resti) non è soggetto a nessuna delle misure precauzionali ed igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- (6) Il trasporto di ceneri o di resti mortali in Stati non aderenti alla suddetta Convenzione internazionale di Berlino richiede le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 285 del 1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto di cadaveri.
- (7) La documentazione da presentare alla Prefettura in caso di estradizione di salma di cui agli artt. 29 del D.P.R. n. 285 del 1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere a) e b) del 1° comma del suddetto articolo, la seguente:
 - estratto dell'atto di morte;
 - certificato dell'A.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285 del 1990 e, in caso di morte a causa di malattie infettive e diffuse, anche quanto previsto dagli artt. 18 e 25 del suddetto D.P.R.;
 - autorizzazione alla sepoltura rilasciata del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
- (8) La documentazione da presentare all'Autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 285 del 1990 e, oltre a quanto stabilito alla lettera a) del 1° comma del suddetto articolo, la seguente:
 - estratto dell'atto di morte;
 - certificato dell'Autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli artt. 30 e 32 del D.P.R. n. 285 del 1990;
 - l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Autorità competente del Paese di estradizione;
 - certificato medico dal quale risulti la causa di morte.
- (9) Per la comunicazione dell'Autorità consolare italiana al Ministero degli Affari Esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego, oltre che del telegrafo, anche del telex, del telefax o di altro adeguato sistema telematico.

Articolo 41

Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285 del 1990.

- (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- (4) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 80.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 42 Cimiteri

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - comunale.

Articolo 43 Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del presente Regolamento ed artt. 112, 113 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 44
Reparti speciali nel cimitero

- (1) Nel cimitero sono riservati i reparti per:
- Appartenenti a comunità professanti culti diversi da quello cattolico.

Articolo 45
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 12;
 - e) I cadaveri delle persone nate nel Comune;
 - f) I cadaveri delle persone che abbiano avuto la loro residenza nel Comune;
 - g) I cadaveri delle persone che abbiano parenti od affini residenti nel Comune;
 - h) I resti mortali delle persone sopra elencate.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (3) Nei reparti speciali, sono ricevute le persone che hanno diritto ai sensi dell'art. 44.

Articolo 46
Non residenti

- (1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e compatibilmente con la disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

CAPO II

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Articolo 47

Cadaveri destinati a studio

- (1) La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo d'osservazione prescritto dagli artt. 16, 17 e 18.
- (2) Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 48

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. del 10/09/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285.
- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285.
- (5) Il Consiglio comunale approva un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
- (6) Il piano di cui al comma precedente è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L.; si applica l'art. 139 del T.U. 18/08/2000 n. 267.
- (7) Nel cimitero sono altresì individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - campi di inumazione comune;
 - aree per sepolture in concessione a privati, individuali, famigliari o collettività;

- tumulazioni individuali (loculi);
 - cellette ossario;
 - nicchie cinerarie;
 - ossario comune;
 - cinerario comune;
 - una camera mortuaria con funzioni di deposito ed osservazione;
 - servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
 - magazzino/deposito.
- (8) La misura d'ingombro libero interno per la tumulazione in cellette ossario non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di mt. 0,70 di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30.
- (9) Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30, mt. 0,30 e mt. 0,50.
- (10) Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del loculo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la normale collocazione di lastra di marmo o di altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- (11) E' ammessa la collocazione di urne cinerarie nelle cellette ossario limitatamente alle cellette ossario esistenti. Detta facoltà viene meno dalla costruzione delle apposite nicchie cinerarie previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.
- (12) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285.
- (13) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
- (14) La planimetria cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 49

Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 50

Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, per le persone indigenti o per le quali non vi sia interesse da parte dei familiari, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba complessivo e/o di una lapide.
- (3) L'installazione delle lapidi, e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione del loro stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 51

Misure della fossa

- (1) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt.2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.
- (2) Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt.2) una lunghezza media di mt. 1,50, una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno mt. 0,50 da ogni lato.
- (3) I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. La distanza tra le tombe deve essere tale da consentire la manutenzione.

Articolo 52

Materiali consentiti per l'inumazione

- (1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

- (2) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- (3) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
- (4) Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- (5) Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
- (6) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 cm. in 40 cm.
- (7) Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
- (8) E' vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
- (9) Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- (10) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 53

Sepoltura

- (1) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 54

Modalità di sepoltura

- (1) Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto alla decenza. L'operazione verrà eseguita con corde o a braccio od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
- (2) Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
- (3) E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..

Articolo 55

Opere di verde

- (1) Sulle tombe nei campi comuni si possono depositare fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.
- (2) Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa.
- (3) Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti ad essenza nana
- (4) Le piante ed arbusti debbono, nel caso, venire ridotti a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- (5) In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
- (6) All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli accedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 56

Monumenti e lapidi funerarie

- (1) Sulle fosse comuni, nei campi comuni, è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate dal Responsabile del Servizio in rapporto ai criteri costruttivi ed ai diversi tipi di opera.
- (2) Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Articolo 57

Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti od urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) A far tempo dall'esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70, larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 58

Deposito provvisorio

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro, confezionato con duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- (4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
- (5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- (6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 59

Modalità di tumulazione

- (1) Le salme destinate alla tumulazione di cui al precedente articolo 58 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondente ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo 60

Tassa di concessione loculi

- (1) Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale e sono comprensive delle spese per la chiusura dei loculi, nicchie, cellette ossario, poste all'interno del cimitero, ad esclusione dei sepolcri privati individuali o di famiglia, per cui si applica l'art. 61.
- (2) Qualora i loculi vengano utilizzati esclusivamente per la collocazione di cassette o urne cinerarie, ai medesimi è applicata la tariffa di concessione.

Articolo 61

Spese di manutenzione

- (1) Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
- (2) Nelle tombe di famiglia non è consentita l'estumulazione delle salme per fare posto ad altre salme, salvo il pagamento da parte del concessionario di una somma per ogni loculo resosi disponibile uguale alla tariffa massima di concessione stabilita per i colombari.
Per ogni introduzione di resti ossari viene applicata la tariffa corrispondente ad una celletta ossario.
Le spese per la chiusura dei loculi, nicchie, cellette ossario posta all'interno dei sepolcri individuali e/o di famiglia privati, sono in solido poste a carico dei privati concessionari.

Articolo 62

Tombe di famiglia

- (1) Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
- (2) Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
- (3) Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
- (4) Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge degli aventi diritto di sepoltura alle tombe.
- (5) Non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
- (6) Le misure dei tumuli non potranno essere inferiori a quanto stabilito dall'art. 57, 3° comma, del presente Regolamento.
- (7) La misura di ingombro libero interno per tumulazione in celletta ossario non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30.
- (8) Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30, mt. 0,30 e mt. 0,50.
- (9) Nel caso di tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, bensì la normale collocazione di piastra di marmo o di altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
- (10) E' ammessa la collocazione di urne cinerarie nelle cellette ossario sino alla completa capienza delle medesime. Detta facoltà è limitata ai manufatti esistenti. Pertanto le nuove costruzioni devono avere le dimensioni appositamente richieste per le urne cinerarie dalla vigente normativa .
- (11) Forme, tipologia e dimensioni sono stabilite dagli organi di governo del Comune tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante i loculi per consentire, in applicazione del D.L.gvo 09.04.2008 n.81, , l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

Articolo 63

Ulteriori diritti di sepoltura

- (1) La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con il concessionario o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93 D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari e la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.
- (2) La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.
Nella tomba di famiglia, in via eccezionale e previa autorizzazione comunale, può essere concessa anche la tumulazione della salma di persona non avente diritto

ma unita da vincoli di parentela con il concessionario o con i suoi legittimi successori, dietro pagamento di una somma uguale alla tassa massima di concessione stabilita per i locali individuali.

Articolo 64 Concessione loculi

- (1) Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro.
- (2) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
- (3) In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è consentita la collocazione di più cassette e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.
- (4) Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data di concessione; non può essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo".
- (5) Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
- (6) I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- (7) Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione si può provvedere, all'immediata raccolta dei resti mortali con collocazione nell'ossario comune ovvero nelle cellette ossario di cui all'art. 48, comma 7; in questo ultimo caso i resti mortali dovranno essere raccolti nelle cassette di zinco di cui all'art. 36, comma 2, del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 65 Prenotazione loculi

- (1) Dei loculi costruendi la concessione sarà limitata in via anticipata ad un numero di loculi individuati con apposita delibera della Giunta comunale e potranno essere prenotati da persone viventi che abbiano compiuto il 50 anno di età, residenti in Ternengo, o che siano stati residenti per almeno 10 anni nel Comune, o che siano nati nel Comune, o che abbiano parenti o affini residenti nel Comune.
- (2) All'atto della presentazione della domanda i richiedenti si obbligano al versamento immediato della tariffa in vigore. Si obbligano altresì a stipulare regolare atto di concessione oltre al versamento delle spese contrattuali che saranno conteggiate al momento della stipulazione.

- (3) Il loculo verrà scelto liberamente dal richiedente, indipendentemente dalla numerazione dei loculi, sul prospetto che verrà messo a disposizione all'atto della prenotazione presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.
- (4) La concessione avrà la durata di anni 30 a decorrere dalla stipula del contratto.
- (5) In caso di decesso del richiedente dopo la prenotazione e prima dell'ultimazione dei loculi, la salma potrà essere tumulata provvisoriamente in tomba di famiglia; in tal caso la concessione avrà la durata di anni 30 dal giorno di tumulazione nel loculo, dopo la traslazione e su invito del Comune.
- (6) Nel caso sopraindicato gli eredi sono tenuti a regolarizzare la concessione con la stipulazione dell'atto ed il versamento delle spese contrattuali occorrenti.
- (7) Gli anni che decorrono dalla data di concessione al momento del decesso dovranno essere recuperati con il pagamento di 1/30 della tariffa vigente all'epoca della richiesta per ogni anno da recuperare.
- (8) La concessione anticipata dei loculi, fino al raggiungimento del numero individuato con apposita delibera di G.C., potrà essere effettuata pure a coloro che, per salme già tumulate in colombari all'interno del Cimitero Comunale, ne richiedano lo spostamento nei nuovi loculi, lasciando liberi quelli già utilizzati; in tal caso il richiedente stipulerà nuovo atto di concessione con il pagamento della tariffa in vigore e per il loculo lasciato libero non avrà diritto ad alcun rimborso.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 66 Esumazioni ordinarie

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto).
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 67

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dei tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 68

Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso od in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 69

Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni si eseguono alla scadenza del periodo di concessione, che corrisponde a 30 anni dalla data di concessione, è comunque riservata agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

- (2) Nell'ipotesi in cui la concessione non dovesse essere rinnovata e la tumulazione fosse avvenuta a distanza inferiore a dieci anni dalla scadenza della stessa ,l'Amministrazione procederà all'estumulazione , salvo parere negativo da parte della competente Autorità Sanitaria . In tal caso l'estumulazione verrà rinviata per il periodo che verrà indicato dalla Autorità Sanitaria medesima.
- (3) Il Sindaco può altresì autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, secondo le modalità stabilite all'art. 88 del D.P.R. 10-9-1990, n. 285.
- (4) Nell'esecuzione delle estumulazioni vengono osservate le disposizioni, oltre che dei successivi commi del presente articolo, anche quelle di cui al comma 5 dell'art.64.
- (5) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco verrà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (6) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (7) I resti mortali individuali secondo quanto previsto dall'art. 70 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (8) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 10. Per le salme estumulate dopo una permanenza di tempo nel loculo superiore a 20 anni, il periodo di inumazione può essere portato a 5 anni.
- (9) La ritumulazione di un feretro estumulato deve essere effettuata previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
- (10) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 70

Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto od in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 71

Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 72

Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazione od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del servizio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta gli aventi diritto, gli oggetti preziosi od i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 73

Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Su autorizzazione degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura od in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le

opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

- (3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulle sepolture di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'estero, in altro luogo idoneo.
- (6) Tutti i rifiuti provenienti da esumazioni e da estumulazioni e tutti quelli derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto agli artt. 12 e 13 del DPR.15.7.2003 n. 254;
- (7) I rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali sono da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e), del D.L.gvo 5-2-1997, n. 22.

CAPO VI CREMAZIONE

Articolo 74

Disciplina della cremazione

(1) La pratica funeraria della cremazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 30.03.2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e di cui alla Legge Regionale della Regione Piemonte 31.10.2007 n. 20 recente "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"; e successivi regolamenti applicativi che costituiscono parte integrante del presente Regolamento Comunale.

(2) Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

(3) Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal Comune sede dell'impianto ed entro i limiti fissati con decreto del Ministero dell'Interno.

(4) A cura dei competenti uffici Comunali, viene prevista a seguito dell'approvazione del presente regolamento di polizia mortuaria, l'istituzione di

opportuno registro su cui riportare le informazioni e l'archiviazione della documentazione relativa ai provvedimenti ed agli interventi attuati in materia di dispersione delle ceneri, sia in merito alle modalità e scadenze eventuali, relative all'affidamento, così come le notazioni inerenti alle operazioni di dispersione effettuate, compresi i consensi di cui ai successivi artt. 84-86-88-89.

Articolo 75

Rilascio dell' autorizzazione alla cremazione

(1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti e/o di quelli che prescrive la normativa vigente:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali alla morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
- b) In mancanza di disposizioni testamentarie, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28.12.2000 art.445 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art.74 e seguenti del Codice Civile
- c) Certificato in carta libera del medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

(2) In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nullaosta dell'Autorità Giudiziaria

Articolo 76

Identità delle ceneri

(1) Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 77

Feretri per la cremazione

- (1) In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Articolo 78

Cremazione per insufficienza di sepolture

- (1) Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
- (2) Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari.

Articolo 79

Crematori

- (1) Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Articolo 80

Caratteristiche dell'urna cineraria

- (1) Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
- (2) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in colombario appositamente predisposto o in appositi spazi, denominati nicchie cinerarie dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie del colombario vengono stabilite dal Regolamento Comunale di Igiene e sanità. Le urne cinerarie devono recare in modo indelebile all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
- (3) In deroga a quanto dispone il precedente 1° comma del presente articolo, è consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, a condizione che le dimensioni del loculo siano adeguate.

Articolo 81

Destinazione delle ceneri

- (1) Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri
 - b) interrate all'interno del cimitero;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.Pertanto, le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nelle cellette ossario/cinerario cimiteriali, anche nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste ad una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri e realizzate in piena conformità con quanto previsto dall'art.104 del D.P.R. 285/1990; le ceneri possono inoltre essere interrate in apposita area, opportunamente predisposta, all'interno del cimitero capoluogo
- (2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
- (3) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è da ritenersi il cinerario comune all'interno del Cimitero Comunale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate nel rispetto di quanto previsto precedentemente.

Articolo 82

Affidamento e dispersione delle ceneri.

- (1) L'affidamento e la dispersione delle ceneri avvengono nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 84. La titolarità dell'affidamento è limitata ad una singola persona (affidatario), individuato ai sensi della L.R. della Regione Piemonte 31.10.2007 n.20. Detta titolarità dell'affidamento può avere durata determinata o indeterminata, e tale vincolo temporale deve essere specificato nelle disposizioni o dichiarazioni del defunto. In ogni caso deve essere specificata per iscritto l'eventuale possibilità o

- l'impossibilità di trasferimento di titolarità dell'affidamento dell'urna, in caso di impedimenti di vario genere o per specifica volontà dell'affidatario. In caso di decesso dell'affidatario ed in mancanza di disposizioni in merito al trasferimento della titolarità di affidamento, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.
- (2) Qualora la dispersione delle ceneri avvenga in aree private deve essere esibito il consenso scritto del proprietario del luogo individuato per la dispersione.
 - (3) L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
 - (4) L'interessato incaricato della dispersione delle ceneri deve darne preavviso al Comune almeno 10 giorni prima della effettiva dispersione; successivamente dovrà comunicare l'avvenuta regolare effettuazione delle operazione.

Articolo 83

Iscrizione ad associazione.

- (1) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi *non* sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. L'interessato incaricato della dispersione delle ceneri deve darne preavviso al Comune almeno 10 giorni prima della effettiva dispersione, successivamente dovrà darne comunicazione dell'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione

Articolo 84

Mancata individuazione dell' affidatario o dell' incaricato della dispersione.

- (1) Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso

di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

- (2) Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
- (3) L'interessato incaricato della dispersione delle ceneri deve darne preavviso al Comune almeno 10 giorni prima della effettiva dispersione; successivamente dovrà darne comunicazione dell'avvenuta regolare effettuazione dell'operazione.

Articolo 85

Targa con generalità dei defunti cremati.

- (1) Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

CAPO VII

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 86

Dispersione delle ceneri. (*L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9*)

- (1) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi, ad oltre *cento* metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

- (2) La dispersione è vietata nei centri abitati .
- (3) La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
- (4) L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l' abbandono dell'urna.
- (5) La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
- (6) La comunicazione di dispersione delle ceneri dovrà pervenire a questo Comune ed a quello di destinazione se diverso, 10 giorni prima della data in cui il soggetto incaricato intende procedere, dovrà esplicitamente indicare il giorni in cui tali ceneri verranno disperse. Sarà cura del competente Ufficio Comunale l'emissione di apposito atto autorizzativi Sindacale ove siano specificati, oltre a tutti i dati del defunto, il soggetto detentore del diritto di effettuare la dispersione, come gli estremi che gli conferiscono tale diritto, il luogo e la data stabiliti per l'effettuazione della dispersione, come le modalità di conservazione temporanea delle ceneri (titolare dell'affidamento e luogo di conservazione) fino al momento della dispersione.
- (7) AI di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Articolo 87

Luogo di dispersione delle ceneri

- (1) Per quanto attiene alla dispersione delle ceneri, nel Territorio di Ternengo, essa è possibile all'interno del sito cimiteriale nel cinerario comune, e nell'apposita area a tale pratica adibita .
- (2) La dispersione delle ceneri è vietata all'interno del centro abitato.
- (3) la dispersione delle ceneri è vietata nei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale.

- (4) Con esclusione degli ambiti di cui ai commi 2 e 3 la dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, è ammessa nell'intero territorio agricolo comunale ad una distanza dai centri abitati e dai corsi d'acqua (torrenti, rii e rogge) presenti nel territorio comunale non minore di 200 metri. Al di fuori del cimitero, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato introdurre l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
- (5) La dispersione avviene per interrimento delle sole ceneri: il contenitore delle ceneri, al momento della apertura e dello spargimento delle ceneri stesse deve essere posato sul terreno; subito dopo la dispersione le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento
E' vietata la dispersione in aria (al vento) e non può comunque essere effettuata in condizioni climatiche di forte vento.
Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al necroforo del cimitero.

CAPO VIII AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 88

Consegna ed affidamento delle ceneri

- (1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione,
- (2) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
- (3) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- (4) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
- (5) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
- (6) I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda al Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune . Il documento è presentato in triplice copia:

una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

- (7) L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o dispersione.

Articolo 89

Conservazione dell'urna.

- (1) La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
- (2) L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato esclusivamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
- (3) L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. La conservazione delle ceneri deve avvenire nell'urna cineraria ricevuta in consegna dal responsabile del forno crematorio; tale urna non può essere aperta e tantomeno svuotata di parte o di tutto il suo contenuto per trasferirlo in altro contenitore (salvo che per l'effettuazione di dispersione delle ceneri, con l'osservanza, in questo caso, di tutte le relative specifiche contenute nei successivi articoli del presente Regolamento).
- (4) L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
- (5) Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
- (6) Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
- (7) È espressamente fatto divieto di conservare l'urna in ubicazioni da ritenersi inammissibili per ragioni di carattere sanitario quali cucine, dispense, servizi igienici; analogamente è espressamente fatto divieto di conservare l'urna in ubicazioni da ritenersi inopportune per motivi di decoro quali luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari. L'affidatario è tenuto a comunicare all'amministrazione comunale eventuali variazioni della residenza entro i termini di 30 giorni.
- (8) L'Amministrazione Comunale effettuerà controlli periodici a cura della Polizia Locale.

Articolo 90

Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne.

- (1) in caso di recesso dell'affidamento, o in caso di rinvenimento di urne: nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, devono conferirle al Cimitero Comunale, o provvedere alla loro tumulazione. .
- (2) Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 74, comma 4.
- (3) Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

CAPO IX

AUTOPSIE - IMBALSAMAZIONE

Articolo 91

Autopsie

- (1) Le autopsie anche se ordinate dall' Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- (2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte del competente servizio dell' A.S.L. delle scheda di morte di cui all'art. 09.
- (3) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al competente servizio dell' A.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell' art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 02/07/1934 n. 1265.

Articolo 92

Imbalsamazione

- (1) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del competente servizio dell' A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui al Capo II

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 93 Sepolture private

- (1) Per le sepolture è concesso, ai sensi dell'art. 48, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazioni individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, fosse individuali, cellette ossario, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione od a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria (cui è affidata la responsabilità del procedimento).
- (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (9) Ogni concessione del diritto d'uso d'aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni delle medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e le sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte od i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 94

Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata:
 - (a) in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - (b) in (50) anni per le cellette ossario;
 - (c) in (30) anni per i loculi, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
 - (d) in (30) anni per le aree per sepolture private in concessione (art. 49, 1° comma lett. B).
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la stipula del contratto.
- (5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione o inumazione della salma od al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
- (6) Il previsto ricorso alla cremazione comporta la piena osservanza delle disposizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.
- (7) E' consentito il prolungamento di concessione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 95

Modalità di concessione

- (1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 93, salvo quanto previsto dagli articoli 65 e 66 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le fosse individuali; dei resti o ceneri per le cellette ossario.

- (2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai (65) anni, che dimostri di non avere parenti od affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
- (5) La concessione di aree di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai punti 2), 3), 4 lettera b) dell'art. 93, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e le data di presentazione della domanda di concessione.
- (6) La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 96

Uso delle sepolture private per famiglie e collettività

- (1) Salvo quanto già previsto dall'art. 93, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 art. 445 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 art. 445 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- (8) Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 97

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- (1) La manutenzione delle sepolture private per famiglie e collettività spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- (2) Nelle sepolture private costruite dal comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
- (3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative od installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- (4) Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

- (5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 98 Divisioni, subentri

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 28.12.2000 n. n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residenti.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 96 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- (8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuata dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 96, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un

rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto in corrispettivo fissato nel tariffario.

- (9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestatario della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- (10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 96, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano lasciate disposizioni a Enti od Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione ed alle conseguenti esumazioni e/o estumulazioni secondo le previsioni del presente Regolamento.

Articolo 99

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50 % del corrispettivo a suo tempo corrisposto per la concessione, se detta retrocessione avviene nella prima metà della durata contrattuale.
- (2) La retrocessione non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Articolo 100

Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accertare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa a suo tempo corrisposte per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50 % della tariffa a suo tempo corrisposta.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.

Articolo 101

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accertare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 93, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il Concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa a suo tempo corrisposta per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50 % della tariffa a suo tempo corrisposte.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincolo od a condizione alcuna.

Articolo 102

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 93, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa a suo tempo corrisposta per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi di residua durata.
 - Per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa a suo tempo corrisposta, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo scopo di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
- (3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 101.
- (4) La rinuncia non può essere soggetta a vincolo od a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 103

Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 91, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, od in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
- (4) Le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2 del regolamento di Polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, non è efficace nei confronti delle salme delle vittime civili della seconda guerra mondiale, per eventi verificatesi nel periodo tra il 10 giugno 1940 e il 30 aprile 1945, salvo che il Comune abbia provveduto

alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme. La concessione per la sepoltura di tali vittime ha durata perpetua.

Articolo 104

Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertata che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza delle concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o gli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 105

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere od al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 106

Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 107 Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato d'iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- (4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

- (5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 109 e 110 in quanto compatibili.

Articolo 108

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, su conforme parere della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono essere autorizzati altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capacità è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 4,00.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti od ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine d'ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tentando solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.
- (12) E' concesso di collocare un monumento unico su due o più sepolture individuali temporali contigue, purchè le salme inumate siano di parenti od affini o si tratti di sepolture aventi scadenza nello stesso anno.
- (13) Il Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia per le sole sepolture novantanovenali, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una all'altra sepoltura nei casi previsti dall'art. 102, oppure quando si tratti di tombe ove sono inumate o tumulate altre salme.
- (14) Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione il Responsabile del Servizio può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di arbusti o di qualsiasi segno funebre. Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per l'ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi tre mesi dal termine accordato, salvo proroga per giustificati motivi, la concessione s'intende decaduta.
- (15) Alle chiusure dei colombari, degli ossari dei cinerari devono essere applicate lastre di marmo fornite dalla Civica Amministrazione. Sui colombari e sugli ossari sono ammessi portafiori di marmo, bronzo od altro metallo, esclusi il ferro o la ghisa. Sui colombari i portafiori avranno dimensioni minime di cm. 30 per cm. 18 se verticali, cm. 20 per cm. 45 se orizzontali, sporgenza massima dalla lastra cm. 15; l'eventuale fotoceramica dovrà avere carattere di uniformità in base a disposizioni emanate di volta in volta dalla Civica Amministrazione. Eventuali decorazioni o simboli applicati non devono occupare una superficie maggiore di 1/5 della lastra interna. Sugli ossari i portafiori avranno dimensioni massime di cm. 12 per cm. 7 se verticali, cm. 16 per cm. 8 se orizzontali, sporgenza massima della lastra cm. 8; l'eventuale fotoceramica dovrà avere carattere di uniformità in base a disposizioni emanate di volta in volta dalla Civica Amministrazione. Non sono ammessi decorazioni o simboli applicati.
- (16) E' fatto divieto d'occupare gli interspari esistenti fra le sepolture. La distanza fra i monumenti deve essere tale in modo da consentire la manutenzione.

Articolo 109

Responsabilità - Deposito cauzionale

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

- (2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di legge a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- (3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi d'acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 110

Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche od al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 111

Introduzione e deposito di materiali

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 112

Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile di polizia mortuaria.

- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 113

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere od anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 114

Vigilanza

- (1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
- (2) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 109.

Articolo 115

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso al cimitero.
- (2) Altresì il personale addetto al cimitero è tenuto:
- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta e dovrà essere informato della possibilità d'usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 4-10-1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 116 Funzioni - Licenza

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 117 Divieti

- (1) E' fatto divieto alle Imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 118

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- (1) All'interno del cimitero il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale presa a maggioranza qualificata, potrà disporre per assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
- (2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Sindaco potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 119

Registro Concessioni

- (1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro informatico delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- (2) Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

- (3) Ad ogni posizione in Registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 120

Annotazioni di Registro

- (1) Sul Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o concessione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione od a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 121

Scadenziario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni tenuto, se del caso con mezzi informatici allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre l'elenco delle concessioni in scadenza

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 122

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter valutare la titolarità di diritti su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno

dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti ed i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

- (3) Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Le disposizioni di cui all'art. 116 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
- (5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 123

Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazioni l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 124

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

- (1) Ai sensi dell'art. 107, T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267, e del regolamento sul ordinamento degli uffici e dei servizi spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed in ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
- (2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. Ordinamento Enti Locali 18/08/2000 n. 267.

Articolo 125

Concessioni pregresse

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 126 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata delle concessioni, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 126

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 127

Norme abrogate

- (1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti, ferma restando la facoltà di recepire e rendere transitoriamente applicabili mediante ordinanza sindacale norme con vigenza temporanea emanate dalle competenti autorità nazionali e regionali che vadano eventualmente a modificare le disposizioni del presente Regolamento

Articolo 128

Pubblicità del Regolamento

- (1) Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 129

Leggi ed atti regolamentari

- (1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme:
- di cui il D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - T.U. leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265;
 - di tutte le norme nazionali e regionali vigenti nel tempo.

Articolo 130

Entrata in vigore del presente Regolamento

- (1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

Articolo 131

Sanzioni

- (1) Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. del 27/07/1934 n. 1265 come modificati per effetto dell'art. 03 della legge 12/07/1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24/11/1981, n. 689.

Il presente regolamento :

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/04/2011 con atto n. 25 pubblicato all'albo pretorio dal 09/05/2011 al 24/05/2011;
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25/05/2011 al _____
- 3.- E' stato munito degli estremi della deliberazione consiliare di approvazione.

Data

IL Segretario Comunale
FONTANELLA DR. Franco